

	rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione	
	delle penali.	
	4. La cauzione potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla	
	base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. In caso di	
	risoluzione del contratto l'Operatore Economico incorre nella perdita del deposito	
	cauzionale.	
	5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Operatore Economico dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della	
	relativa richiesta. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente	
	articolo l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.	
	6. L'Operatore Economico ha, altresì, prodotto la polizza assicurativa n.	
	IT00025180EO24A della compagnia XL Insurance Company SE per un massimale	
	pari € 5.000.000,00 prevista dal Disciplinare di gara.	
	Articolo 12	
	Riservatezza	
	1. L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni,	
	ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui	
	venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in	
	qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi	
	diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.	
	2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il	
	materiale originario o predisposto in esecuzione dell'appalto.	
	3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico	
	dominio.	
	14	

4. L'Operatore Economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL Roma 1, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. L'Operatore Economico potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Operatore Economico stesso a gare e appalti.

7. L'Operatore Economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 13

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. L'ASL Roma 1 procederà alla risoluzione del contratto nei casi contemplati dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e negli altri casi previsti dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali.

2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'ASL Roma 1 ha diritto di trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite e/o di ritenere definitivamente la cauzione definitiva e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Operatore Economico per il risarcimento del danno.

3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'ASL Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa

con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Operatore Economico ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016.

Articolo 14

Recesso

1. La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dal presente Appalto Specifico in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Articolo 15

Responsabile dell'appaltatore

1. Con la stipula del presente Contratto l'Operatore Economico individua nel dott. Arch. Carlo Redivivo il Responsabile della commessa, ai sensi dell'art. 8 delle Condizioni Generali.

Articolo 16

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per

	l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.	
	2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio e al controllo della spesa della ASL Roma 1.	
	3. In ogni caso la ASL Roma 1 aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Operatore Economico dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dall'Operatore Economico alla ASL Roma 1 nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.	
	4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.	
	5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.	
	Articolo 17	
	Cessione di credito e di contratto	
	1. Ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti è fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 50/2016.	
	2. E' fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere a terzi i crediti dell'appalto senza specifica autorizzazione da parte dell'ASL Roma 1, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016.	
	3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi	
	17	

	finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.	
	4. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASL Roma 1 ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.	
	5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, l'Operatore Economico, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Operatore Economico mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Operatore Economico medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.	
	Articolo 18	
	Oneri fiscali e spese contrattuali	
	1. Sono a carico dell'Operatore Economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al servizio ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'ASL Roma 1 per legge.	
	2. L'Operatore Economico dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.	
	Articolo 19	
	Clausola Antipantouflage	
	1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, l'Operatore Economico non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si	
	18	

trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri

2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 20

Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore Economico e l'ASL Roma, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 21

Allegati

1. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati allo stesso l'Accordo Quadro, il Disciplinare unico di gara, le Condizioni Generali, le Condizioni particolari, la documentazione tecnica e progettuale relativa all'intervento composta dal Progetto Esecutivo dello stesso nonché i documenti indicati all'art. 5 delle Condizioni generali.

Art. 22**Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 c.c.**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 comma codice civile, il dott. Arch. Carlo Redivivo, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, nell'Accordo Quadro, nelle Condizioni Generali e Particolari e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 1 Norme Regolatrici e disciplina applicabile, Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni della prestazione e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Modalità di esecuzione della prestazione, Articolo 6 Corrispettivi, Articolo 7 Fatturazione e pagamenti, Articolo 8 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 10 Penali, Articolo 11 Cauzione definitiva e polizze assicurative, Articolo 12 Riservatezza, Articolo 13 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 14 Recesso, Articolo 17 Cessione di credito e di contratto, Articolo 18 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 19 Clausola Antipantouflage, Articolo 20 Foro Competente.

Letto approvato e sottoscritto,

Roma,

L' OPERATORE ECONOMICO

IL SOGGETTO ATTUATORE ASL

ARTELIA ITALIA S.P.A

ROMA 1

Il Direttore Tecnico

Il Commissario straordinario

Carlo Arch. Carlo Redivivo

Dott. Giuseppe Quintavalle

Redivivo

31.10.2024

13:09:21

GMT+02:00



Per espressa accettazione ai sensi dell'Art 1341 comma 2 c.c. degli articoli: Articolo

1 Norme Regolatrici e disciplina applicabile, Articolo 3 Durata del contratto, Articolo

4 Condizioni della prestazione e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Modalità di

esecuzione della prestazione, Articolo 6 Corrispettivi, Articolo 7 Fatturazione e

pagamenti, Articolo 8 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa,

Articolo 10 Penali, Articolo 11 Cauzione definitiva e polizze assicurative, Articolo 12

Riservatezza, Articolo 13 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 14

Recesso, Articolo 17 Cessione di credito e di contratto, Articolo 18 Oneri fiscali e

spese contrattuali, Articolo 19 Clausola Antipantouflage, Articolo 20 Foro

Competente.

Sottoscrizione dell'Operatore Economico

ARTELIA ITALIA SPA

Il Direttore Tecnico Arch. Carlo Redivivo

Carlo
Redivivo
31.10.2024
13:09:21
GMT+02:00



**CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA
DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI
QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33
DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE
DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE
OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020,
CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020. [LOTTO
GEOGRAFICO N. 7 - CIG 8444481E28; SUB-LOTTO PRESTAZIONALE N. 2
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O ESECUZIONE PER
L'INTERVENTO 3: RISTRUTTURAZIONE N. 8 P/L TERAPIA SUB-INTENSIVA S.
FILIPPO NERI – REPARTO MEDICINA D'URGENZA, PIANO TERRA, CORPO B -
CIG DERIVATO N. A0637BDC12**

TRA

L'ASL Roma 1 (C.F. 13664791004), con sede legale in Borgo Santo Spirito, 3 - 00193
ROMA, nella persona del Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Quintavalle, nato
a Cosenza il 25.04.1963, elettivamente domiciliato per la carica presso la suddetta
sede, di seguito per brevità definita "l'Azienda" o "Soggetto Attuatore".

E

La società Artelia Italia SPA (in seguito per brevità Operatore Economico) con sede
legale in Roma Piazza Guglielmo Marconi n.25, CAP 00144, C.F. e partita IVA
IT06741281007 iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, al n° 988020,
rappresentata dalnato ail, in qualità di

	legale rappresentante/procuratore, domiciliato per il presente atto presso la sede	
	dell'Operatore Economico.	
	PREMESSO	
	che la Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite il Commissario straordinario per	
	l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto	
	dell'emergenza epidemiologica COVID 19 ha indetto una procedura aperta di	
	massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori	
	economici per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi	
	tecnici al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera	
	nazionale;	
	a) che in data 02/11/2020 è stato stipulato l'Accordo Quadro relativo al Lotto	
	Geografico n. 7, per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 (di seguito, "Accordo Quadro");	
	b) che l'Area Territoriale assegnata a codesto Operatore è la ROMA 1;	
	c) che l'intervento per il quale si richiede l'attivazione dell'Accordo Quadro è	
	"Intervento n.3 - Ristrutturazione n. 8 p/I terapia sub-intensiva s. filippo neri –	
	reparto medicina d'urgenza, piano terra, corpo b" (di seguito "Intervento")	
	d) che la ASL Roma 1, con nota prot. n. 0143918 del 14/10/2020, ha nominato l'Ing.	
	Marco Bruschi quale R.U.P dell'Intervento;	
	e) che con nota prot. n. 0165396 del 13.11.2020 è stato dato avvio al servizio per il	
	Sub-lotto Prestazionale n. 2;	
	f) che l'intervento di che trattasi è stato oggetto di rimodulazione, come da	
	Deliberazione C.S. n. 787/2024 che approva il nuovo quadro economico, ed è in	
	attesa della superiore approvazione Ministeriale;	
	g) che nelle more di tale approvazione, stante l'urgenza di realizzare l'intervento di	
	2	

	che trattasi, essendo lo stesso direttamente connesso ai lavori di ampliamento e	
	di ristrutturazione del Pronto Soccorso relativi al Giubileo 2025, si rende	
	necessario procedere comunque alla sua realizzazione e affidare pertanto	
	l'incarico di direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di	
	esecuzione per un importo complessivo pari a € 47.107,29 inclusa CNPAIA 4% e	
	oltre IVA 22%;	
	h) che con nota prot. n. 0155389 del 04.10.2024 è stato trasmesso l'Ordine di	
	Attivazione relativo alla Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase	
	di Esecuzione;	
	g) che l'Operatore Economico ha prestato la cauzione definitiva sotto forma di	
	Garanzia fideiussoria bancaria;	
	h) che qualora la sussistenza di una causa di divieto di cui all'art. 67 o gli elementi	
	relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 e all'art. 91	
	comma 6 del D. Lgs. 159/2011 siano accertati successivamente alla stipula del	
	presente contratto, sarà disposto il recesso dello stesso fatto salvo il pagamento	
	del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese sostenute per	
	l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite con le eccezioni di cui	
	all'art. 92 comma 3 del predetto Decreto;	
	i) l'Operatore Economico, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto	
	risulta nello stesso, nonché nelle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro,	
	nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, definiscono in modo	
	adeguato e completo l'oggetto dell'appalto e consentono di acquisire tutti gli	
	elementi per una idonea valutazione dello stesso;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	

Articolo 1		
Norme regolatrici e disciplina applicabile		
1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante		
e sostanziale del presente contratto/appalto specifico. Convengono, altresì, che		
l'Accordo Quadro, il Disciplinare unico di gara, le Condizioni Generali, le Condizioni		
particolari, la documentazione tecnica e progettuale relativa all'intervento composta		
dal Progetto Esecutivo dello stesso, costituiscono parte integrante e sostanziale del		
presente contratto anche se ad esso non materialmente allegati.		
2. L'esecuzione dell'appalto oggetto del rapporto contrattuale è regolato:		
- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione		
integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore Economico relativamente		
alle attività e prestazioni contrattuali, dalle norme contenute nelle Condizioni		
Generali e dalle Condizioni Particolari nonché nell'altra documentazione di cui al		
precedente paragrafo;		
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui		
l'Operatore Economico dichiara di avere esatta conoscenza;		
- dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e comunque dalle norme di		
settore in materia di appalti pubblici;		
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di		
contratti di diritto privato.		
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di		
gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall' Operatore Economico nella		
medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da		
quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda.		
4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate		
4		

	automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o	
	regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal	
	caso, l'Operatore Economico rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni	
	volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a	
	sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.	
	5. L'Appaltatore elegge domicilio legale in P.zza Guglielmo Marconi n. 25, 00144,	
	Roma. Tutte le intimazioni, assegnazioni di termini o comunicazioni dipendenti dal	
	contratto dovranno essere effettuate alla PEC artelia.italia@pec.it	
	Articolo 2	
	Oggetto e importo	
	1. Il contratto disciplina le modalità esecutive concernenti l'affidamento delle attività	
	previste dall'Accordo Quadro relativamente al sub lotto prestazionale n.2.	
	2. Con il presente contratto l'Operatore Economico si obbliga irrevocabilmente nei	
	confronti dell'ASL Roma 1 ad eseguire i servizi relativi alla Direzione Lavori e	
	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori con riferimento	
	all'intervento n. 3 così come dettagliatamente descritti nel Disciplinare unico di	
	gara, nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni particolari, il tutto nei limiti	
	dell'importo del valore economico di complessivi Euro 45.295,47	
	(quarantacinquemiladuecentonovantacinque/47) oltre CNPAIA 4% e IVA 22%.	
	3. Tale importo economico è stato calcolato sulla base dell'offerta economica	
	presentata dall'Operatore Economico in sede di gara e con un ribasso pari al	
	46%.	
	Articolo 3	
	Durata del contratto	
	1. Il servizio ha inizio dalla sottoscrizione del Verbale di consegna lavori.	
	5	

2. Il termine per le ultimazioni dell'oggetto del presente contratto è fissato alla data di emissione del certificato di collaudo con esito positivo. Fatto salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari.

3. Per quanto concerne l'esecuzione del contratto o le eventuali proroghe si rimanda a quanto previsto dalle predette Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari.

Articolo 4

Condizioni della prestazione e limitazione di responsabilità

1. L'Operatore Economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni particolari, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del contratto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 27 e dall'art. 29 delle Condizioni generali.

2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, l'Operatore Economico si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Operatore Economico non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'ASL Roma 1 assumendosene il medesimo Operatore Economico ogni relativa alea.

	4. L'Operatore Economico si impegna espressamente a manlevare e tenere	
	indenne l'ASL Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza	
	delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.	
	5. L'Operatore Economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi	
	pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni	
	contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte	
	dall'ASL Roma 1 e da terzi autorizzati anche per l'emergenza sanitaria legate al	
	COVID 19.	
	6. L'Operatore Economico si obbliga a consentire all'ASL Roma 1 di procedere in	
	qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta	
	esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria	
	collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. E' facoltà dell'ASL	
	Roma 1 accertare in ogni tempo l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e	
	di assumere in caso di inidoneità tutti i conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 10	
	delle Condizioni Generali e delle Condizioni Particolari.	
Articolo 5		
Modalità di esecuzione della prestazione		
	1. L'Operatore Economico si obbliga a svolgere le prestazioni richieste secondo le	
	modalità stabilite nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari negli atti	
	presentati dall'Operatore Economico in sede di gara, pena l'applicazione delle	
	penali di cui oltre.	
	2. L'Operatore Economico si obbliga ad apportare al progetto esecutivo tutte le	
	modifiche che si rendessero necessarie richieste dal RUP.	
	3. L'Operatore Economico si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla	
	buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ASL	

	Roma 1	
	Articolo 6	
	Corrispettivi	
	1. I corrispettivi contrattuali dovuti all'Operatore Economico dalla ASL Roma 1 per l'affidamento di cui trattasi sono determinati sulla base dell'offerta presentata in fase di gara. Ai corrispettivi si applica quanto espressamente previsto dalle Condizioni Generali.	
	2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Operatore Economico e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'ASL Roma1.	
	3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Operatore Economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Operatore Economico di ogni relativo rischio e/o alea.	
	Articolo 7	
	Fatturazione e pagamenti	
	1. Il compenso spettante per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto sarà corrisposto, previa verifica delle attività rese nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente, con le modalità di pagamento riportate nelle Condizioni Particolari e di seguito specificate:	
	DIREZIONE LAVORI E CSE	
	- 20% alla consegna dei lavori,	
	- 15% all'emissione del primo stato di avanzamento lavori,	
	8	

	- 20% al raggiungimento del 50% del valore dell'opera,	
	- 35% all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori,	
	- 20% all'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo.	
	Al presente contratto si applicano le prescrizioni di cui all'art.30 comma 5 del D. Lgs.	
	50/2016.	
	2. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere	
	emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del	
	Commissario Ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017 "Disciplina uniforme delle	
	modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende	
	Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS	
	pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata –	
	modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015". Le parti contraenti, sottoscrivendo il	
	presente contratto, dichiarano di conoscerne il contenuto e di accettarlo pienamente,	
	obbligandosi ad applicarlo in ogni sua parte.	
	3. Ciascuna fattura emessa dall'Operatore Economico, intestata all'ASL Roma 1 e	
	trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile	
	2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine	
	generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si	
	riferisce e relativi prezzi.	
	4. L'Operatore Economico si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le attività	
	svolte nel corso del periodo di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato	
	dall'ASL Roma 1 al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora lo	
	ritenesse necessario, può richiedere all'Operatore Economico l'integrazione della	
	documentazione. L'Operatore Economico sarà tenuto a soddisfare la richiesta che	
	deve approvare il rendiconto. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle	
	9	

eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

5. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato all'articolo seguente.

6. Rimane inteso che l'ASL Roma 1, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione.

7. L'Operatore Economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Operatore Economico non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore Economico può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L'Operatore Economico che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'ASL Roma 1 e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 8

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. L'Operatore Economico si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari

di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono quelli risultanti dalla dichiarazione rilasciata dall'Operatore Economico e conservata in atti.

3. L'Operatore Economico si obbliga a comunicare all'ASL Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 9

Trasparenza

1. L'Operatore Economico espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra

utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente appalto specifico rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore Economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Operatore Economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 10

Penali

1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o delle Condizioni Generali o Particolari o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l'ASL Roma 1, previa contestazione a mezzo PEC, potrà diffidare l'Operatore Economico all'esatta esecuzione del servizio. Quest'ultimo dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'ASL Roma 1 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato, rimane salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale danno provocato dalla condotta omissiva o non conforme dell'Operatore Economico.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito nel presente Appalto Specifico per l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine sopra indicato, verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo dello stesso.

	Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni	
	oggetto degli Appalti Specifici, si rinvia a quanto previsto dall'Accordo Quadro e dalle	
	Condizioni Generali.	
	Per ogni prestazione resa non conformemente alle prescrizioni contrattuali o	
	dell'offerta tecnica si applicherà una penale pari a Euro 1.000,00;	
	3. L'ASL Roma 1 potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore	
	del contratto; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di	
	importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante avrà la facoltà di	
	risolvere il contratto come previsto dall'art. 27 delle Condizioni Generali.	
	4. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che	
	l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del	
	contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.	
	5. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute	
	in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati	
	dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale con escussione della garanzia.	
	Articolo 11	
	Cauzione definitiva e polizze assicurative	
	1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali l'Operatore Economico, ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore dell'ASL Roma 1	
	cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. PC74X45K con la quale l'istituto	
	di credito ZURICH INSURANCE EUROPE AG Rappresentanza generale per l'Italia	
	si costituisce fideiussione a favore dell'Amministrazione nell'interesse	
	dell'Operatore Economico stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro	
	2.536,55;	
	2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale	
	13	

ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Operatore Economico.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore Economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ASL Roma 1 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. La cauzione potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. In caso di risoluzione del contratto l'Operatore Economico incorre nella perdita del deposito cauzionale.

5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Operatore Economico dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

6. L'Operatore Economico ha, altresì, prodotto la polizza assicurativa n. IT00025180EO24A della compagnia XL Insurance Company SE per un massimale pari € 5.000.000,00 prevista dal Disciplinare di gara.

Articolo 12

Riservatezza

1. L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi

diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'appalto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Operatore Economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL Roma 1, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. L'Operatore Economico potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Operatore Economico stesso a gare e appalti.

7. L'Operatore Economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 13

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. L'ASL Roma 1 procederà alla risoluzione del contratto nei casi contemplati dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e negli altri casi previsti dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali.

2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'ASL Roma 1 ha diritto di trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite e/o di ritenere definitivamente la cauzione definitiva e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Operatore Economico per il

	risarcimento del danno.	
	3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'ASL Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.	
	4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Operatore Economico ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016.	
	Articolo 14	
	Recesso	
	1. La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dal presente Appalto Specifico in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".	
	Articolo 15	
	Responsabile dell'appaltatore	
	1. Con la stipula del presente Contratto l'Operatore Economico individua nel dott. Arch. Carlo Redivivo il Responsabile della commessa, ai sensi dell'art. 8 delle Condizioni Generali.	
	16	

	Articolo 16	
	Trattamento dei dati, consenso al trattamento	
	1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.	
	2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio e al controllo della spesa della ASL Roma 1.	
	3. In ogni caso la ASL Roma 1 aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Operatore Economico dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dall'Operatore Economico alla ASL Roma 1 nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.	
	4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.	
	5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.	
	Articolo 17	
	Cessione di credito e di contratto	
	1. Ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti è fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto	
	17	

	previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 50/2016.	
	2. E' fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere a terzi i crediti	
	dell'appalto senza specifica autorizzazione da parte dell'ASL Roma 1, salvo quanto	
	previsto dall'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016.	
	3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.	
	4. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico degli obblighi di cui	
	ai precedenti commi, l'ASL Roma 1 ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.	
	5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	
	n.10 del 22 dicembre 2010, l'Operatore Economico, in caso di cessione dei crediti, si	
	impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di	
	cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento	
	utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad	
	anticipare i pagamenti all'Operatore Economico mediante bonifico bancario o postale	
	sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Operatore Economico medesimo riportando il	
	CIG dallo stesso comunicato.	
	Articolo 18	
	Oneri fiscali e spese contrattuali	
	1. Sono a carico dell'Operatore Economico tutti gli oneri anche tributari e le spese	
	contrattuali relative al servizio ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo, bolli, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad	
	eccezione di quelli che fanno carico all'ASL Roma 1 per legge.	
	2. L'Operatore Economico dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate	
	nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore	
	aggiunto.	
	18	

	Articolo 19	
	Clausola Antipantouflage	
	1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs.	
	165/2001, l'Operatore Economico non deve aver concluso contratti di lavoro	
	subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si	
	trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la	
	nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato,	
	negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto	
	dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla	
	cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale	
	presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta	
	attraverso i medesimi poteri	
	2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica	
	amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o	
	abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta	
	condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le	
	pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.	
	Articolo 20	
	Foro competente	
	1.Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione,	
	esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai	
	rapporti tra l'Operatore Economico e l'ASL Roma, è competente in via esclusiva il	
	Foro di Roma.	
	Articolo 21	
	Allegati	
	19	

1. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati allo stesso l'Accordo Quadro, il Disciplinare unico di gara, le Condizioni Generali, le Condizioni particolari, la documentazione tecnica e progettuale relativa all'Intervento composta dal Progetto Esecutivo dello stesso nonché i documenti indicati all'art. 5 delle Condizioni generali.

Art. 22

Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 c.c.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 comma codice civile, il dott. Arch. Carlo Redivivo, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, nell'Accordo Quadro, nelle Condizioni Generali e Particolari e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 1 Norme Regolatrici e disciplina applicabile, Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni della prestazione e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Modalità di esecuzione della prestazione, Articolo 6 Corrispettivi, Articolo 7 Fatturazione e pagamenti, Articolo 8 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 10 Penali, Articolo 11 Cauzione definitiva e polizze assicurative, Articolo 12 Riservatezza, Articolo 13 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 14 Recesso, Articolo 17 Cessione di credito e di contratto, Articolo 18 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 19 Clausola Antipantouflage, Articolo 20 Foro Competente.

Letto approvato e sottoscritto,

Roma,

Carlo	L' OPERATORE ECONOMICO	IL SOGGETTO ATTUATORE	ASL
Redivivo	ARTELIA ITALIA S.P.A	ROMA 1	
31.10.2024			
13:03:33	Il Direttore Tecnico	Il Commissario straordinario	
GMT+02:00	Arch. Carlo Redivivo	Dott. Giuseppe Quintavalle	

Per espressa accettazione ai sensi dell'Art 1341 comma 2 c.c. degli articoli: Articolo 1 Norme Regolatrici e disciplina applicabile, Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni della prestazione e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Modalità di esecuzione della prestazione, Articolo 6 Corrispettivi, Articolo 7 Fatturazione e pagamenti, Articolo 8 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 10 Penali, Articolo 11 Cauzione definitiva e polizze assicurative, Articolo 12 Riservatezza, Articolo 13 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 14 Recesso, Articolo 17 Cessione di credito e di contratto, Articolo 18 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 19 Clausola Antipantouflage, Articolo 20 Foro Competente.

Sottoscrizione dell'Operatore Economico

ARTELIA ITALIA SPA

Il Direttore Tecnico Arch. Carlo Redivivo

Carlo
Redivivo
31.10.2024
13:03:33
GMT+02:00